

Csm	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010

con certezza anche la data di vacanza, determinata dal decorso del predetto termine, e di anticipare di sei mesi la pubblicazione della vacanza rispetto alla scadenza degli otto anni, calcolati a far data dall'assunzione delle relative funzioni.

I bandi di concorso vengono pubblicati con cadenza trimestrale, vale a dire il 1° marzo, il 1° giugno, il 1° settembre ed il 1° dicembre di ogni anno, sul sito Intranet del C.S.M., salve diverse modalità di pubblicazione stabilite nei singoli bandi.

Il 1° marzo vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° settembre ed il 30 novembre successivo.

Il 1° giugno vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il 1° settembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° marzo ed il 31 maggio dell'anno successivo.

Il 1° dicembre vengono pubblicati i posti semidirettivi che si rendono vacanti nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto dell'anno successivo.

I dirigenti degli uffici giudicanti procedono agli eventuali concorsi interni, secondo le previsioni della circolare sulla formazione delle tabelle, entro e non oltre sessanta giorni prima rispetto a ciascuna pubblicazione.

5.2. La legittimazione per la partecipazione al concorso

Alla luce del disposto normativo dell'art. 34 bis D.lgs n. 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.

Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio semidirettivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.

Non influiscono sulla legittimazione i concorsi che all'interno di ciascun ufficio devono essere espletati per l'assegnazione del singolo posto, giacché gli stessi comportano soltanto l'individuazione del settore (civile o penale) nel quale si è verificata la vacanza ma non la data di quest'ultima, che va sempre riferita all'originaria scoperta.


In ogni caso l'indicazione contenuta nel bando relativa al settore (civile, penale), con la specificazione del nominativo del magistrato uscente, non si traduce nell'individuazione della singola sezione cui destinare il magistrato da nominarsi, che viene assegnato dal Presidente alla singola sezione del settore di riferimento secondo le disposizioni dettate dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari in tema di tramutamenti interni.

L'assegnazione all'interno del settore (penale o civile) del magistrato al quale sono state conferite le funzioni semidirettive segue le ordinarie regole tabellari, come disciplinate dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.

Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.

Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data

<i>Csm</i>	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010



della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale abbiano svolto le relative funzioni.

Il termine previsto dall'art.194 dell'Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.

Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all' art. 194 dell'Ordinamento giudiziario, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a concorso, l'accertata inidoneità, anche solo funzionale, degli aspiranti legittimati ovvero l'esistenza di soli aspiranti non legittimati.

Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.

5.3. La domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di cinque domande di conferimento di incarico semidirettivo, in modo da non averne più di cinque contemporaneamente efficaci.

Le cinque domande devono essere considerate per tipologia di posti omogenei, ferma restando l'eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti di presidente di sezione dello stesso ufficio destinati al medesimo settore – civile o penale –equivale ad un'unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo va segnalato ai titolari dell'azione disciplinare

Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda. Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite individuato, a meno che non intervenga specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di cinque domande di conferimento di un ufficio semidirettivo.


Nel caso di pluralità di posti richiesti con un'unica domanda ovvero di più domande nell'ambito della stessa pubblicazione non è prevista la possibilità per il magistrato di determinare un ordine di preferenza né la possibilità del c.d. "accantonamento".

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi.

Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

È onere dell'aspirante produrre, unitamente alla domanda, sia sintetica scheda di autorelazione sull'attività professionale complessivamente svolta, calibrata in funzione dell'illustrazione dell'attitudine direttiva, sia le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione.

<i>Csm</i>	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010



La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l'ufficio di appartenenza.

La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l'interessato ha l'onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.

5.3.1. Il parere attitudinale specifico

L'art. 13, 1° comma, eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.

La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere resta onere a carico del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini della pubblicazione.

b) Durata di validità del parere attitudinale


Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto. Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, l'aspirante comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza, e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione. Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico. Qualora nel triennio antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico semidirettivo diverso per grado e per funzione, o per incarico direttivo, il Consiglio Giudiziario può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto. Il parere così formulato non potrà essere a sua volta ulteriormente richiamato in pareri successivi.

c) Tipologia dei pareri attitudinali.

Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso "per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto". Infatti, il parere deve avere riguardo alla specificità del posto di cui si tratta, in relazione al quale possono e devono essere evidenziati gli eventuali peculiari elementi rilevanti. Ne consegue che i pareri rilasciati per posti semidirettivi diversi, per grado o per funzione, ovvero per posti direttivi, non sono sufficienti per la valutazione dell'aspirante.

d) Contenuto e rilascio del parere attitudinale

<i>Csm</i>	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010



Il parere è richiesto da parte dell'interessato al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che lo esprimono entro sessanta giorni dalla data dell'istanza e lo inviano immediatamente al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

I Consigli nel rendere il parere devono aver riguardo ai parametri sopra indicati al paragrafo n.1 e devono utilizzare i modelli sinottici allegati alla presente circolare.

Il Consiglio Giudiziario deve riscontrare ed integrare i dati evidenziati nel rapporto informativo con quelli in suo possesso.

Il parere si conclude con un giudizio finale sintetico di idoneità o meno all'incarico semidirettivo richiesto. Nel giudizio di idoneità può essere evidenziata l'eventuale carenza di specifiche esperienze organizzative.

Il Presidente della Corte di appello comunica al Consiglio superiore della magistratura con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario oltre il termine di sessanta giorni.

Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto, a seconda della collocazione del magistrato, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.

5.3.2. Il parere per il passaggio di funzioni

È onere dell'interessato richiedere al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ovvero al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma il parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorché il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.

Il parere ha validità temporale secondo le indicazioni sopra fornite al paragrafo n. 3.3.2, lett. c) del Titolo Secondo - Capo Primo.

In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.

In caso di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa, il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono esprimersi, in un unico parere, sia sul tramutamento di funzioni, sia sulle attitudini e sul merito in relazione all'ufficio da ricoprire.

a) Contenuto e rilascio del parere per il passaggio di funzioni

Il parere è richiesto da parte dell'interessato al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ovvero al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, che lo esprimono, utilizzando i modelli sinottici allegati alla presente circolare, entro **sessanta** giorni dalla data dell'istanza e lo inviano immediatamente al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

Nel formulare il parere, occorre aver riguardo:

- al complesso dell'attività svolta dal magistrato nell'ultimo quinquennio anteriore alla richiesta di passaggio di funzioni;
- alle qualità professionali (laboriosità, equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili dal lavoro giudiziario.

Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti si valutano precipuamente le attitudini desumibili dall'esercizio delle funzioni della giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è costituito dalla partecipazione, nell'ultimo quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni richieste.

Fonti di conoscenza per la formulazione del parere in oggetto sono:

<i>Csm</i>	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010

- le relazioni dei capi degli uffici;
- i pareri eventualmente espressi dai Consigli giudiziari nell'ultimo quinquennio;
- eventuali precedenti disciplinari o procedimenti di incompatibilità ambientale o funzionale intervenuti nello stesso periodo; nel caso di procedimenti disciplinari conclusi con l'assoluzione, ai fini del giudizio attitudinale si valutano comunque i fatti oggetto dell'incollazione;
- i dati comunque a conoscenza dei Consigli giudiziari;
- la autorelazione del magistrato che richiede il trasferimento.

5.3.3. Il rapporto del Capo dell'Ufficio

L'aspirante comunica, altresì, la domanda di partecipazione al concorso e la eventuale richiesta di parere ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 e/o di parere attitudinale specifico al dirigente dell'ufficio di appartenenza che, nei successivi venti giorni, trasmette al Consiglio giudiziario un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa e/o al conferimento dell'ufficio semidirettivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza.

Nello stesso termine provvedono il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l'aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.

Il rapporto deve essere redatto utilizzando i modelli sinottici allegati alla presente circolare.

Ove il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore o le funzioni di procuratore presso la Direzione nazionale antimafia non è richiesto alcun rapporto.

Con specifico riguardo al passaggio di funzioni, il capo dell'ufficio di provenienza deve precisare:

- le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche il settore, civile o penale) cui il magistrato è stato addetto, anche in regime di applicazione presso diversi uffici; per i magistrati provenienti dagli uffici del pubblico ministero dovranno essere precisate le specifiche tipologie di indagini condotte e di processi trattati in sede dibattimentale;
- ogni dato utile a formulare il parere in oggetto.

5.4. Ordine di trattazione delle pubblicazioni


La regolarità delle procedure è assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l'adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l'ordine temporale delle vacanze.

5.5. Comunicazione della proposta all'interessato ed eventuali revoche

La proposta di conferimento dell'ufficio semidirettivo formulata dalla competente Commissione viene comunicata all'interessato a mezzo di telefax trasmesso al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, dà conferma dell'avvenuto adempimento, specificandone la data.

In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l'eventuale revoca della domanda di conferimento dell'incarico dovrà essere effettuata, entro tre giorni dalla comunicazione della proposta di Commissione, esclusivamente attraverso lo specifico

<i>Csm</i>	Roma	05/02/2010
	Protocollo	P 2229/2010



modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it.

Trascorso il predetto termine, la revoca può essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza della presente tutti i magistrati del distretto di competenza.

"
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti